

# Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

## Modifica del 22 settembre 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>1</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificato come segue:

*Art. 1<sup>bis</sup>* Aliquota dei contributi

<sup>1</sup> Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS<sup>2</sup> i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
8 900	15 900	0,754
15 900	20 100	0,772
20 100	22 300	0,790
22 300	24 500	0,808
24 500	26 700	0,826
26 700	28 900	0,844
28 900	31 100	0,879
31 100	33 300	0,915
33 300	35 500	0,951
35 500	37 700	0,987
37 700	39 900	1,023
39 900	42 100	1,059
42 100	44 300	1,113
44 300	46 500	1,167
46 500	48 700	1,221
48 700	50 900	1,274
50 900	53 100	1,328

<sup>2</sup> Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 62 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

<sup>1</sup> RS 831.201

<sup>2</sup> RS 831.101

*Art. 33<sup>bis</sup>*      Riduzione delle rendite per figli

<sup>1</sup> La riduzione delle rendite per figli secondo l'articolo 38<sup>bis</sup> LAI è retta dall'articolo 54<sup>bis</sup> OAVS<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita sono calcolati in funzione della riduzione della rendita intera.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 settembre 2006      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup>    RS 831.101